

Anno LXXIII n. 11 NOVEMBRE 2022

Periodicità mensile

Dirstat c/cp n. 13880000

Direzione, Redazione, Amministrazione

dirstat@dirstat.it

www.dirstat.it



Lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidenti, ai Ministri della Giustizia, della Difesa, dell'Economia-Finanze e del Lavoro

GUIDA ALLE PENSIONI, CALCOLO SECONDO IL METODO CONTRIBUTIVO O RETRIBUTIVO

(I parte)

Premessa

I dirigenti pubblici versano contributi pensionistici con l'aliquota massima fissa del 33%, su tutta la retribuzione lorda in godimento. Anche se la categoria raggiunge i 40 anni di servizio e se, per qualsiasi motivo, prosegue il servizio d'istituto è obbligata a versare ugualmente i contributi e in identica misura. Ciò può avvenire, in media, anche per **5 anni** (dirigenti) o 10 anni (magistrati). Si tratta di risorse notevoli, che vengono dall'INPS destinate a un "Fondo di solidarietà" che serve ad alimentare **esclusivamente** le voci dell'assistenza sociale che dovrebbero gravare sulla fiscalità generale, in buona sostanza, imposte e tasse. **La logica conseguenza è che, volendo mutare il sistema di calcolo della pensione, introducendo il metodo contributivo**, queste risorse vanno, senza dubbio, recuperate attribuendo quanto versato al totale maturato per il fondo pensioni e conteggiato. Va ricordato che vari "influencer" cercano di seminare inesattezze in completa malafede o totale **ignoranza**, come quel noto sindacalista, che rilasciando un'intervista a Panorama, dichiarò al giornalista che il sistema retributivo era stato inventato dai dirigenti, perché faceva comodo a costoro. Di converso il sistema contributivo è qualcosa che fa comodo alle classi operaie e contadine, che fino a un recente passato svolgevano il loro lavoro in modo saltuario accumulando solo contributi settimanali, in tempi discontinui, quasi sempre insufficienti a coprire una decente pensione

spettante. Il metodo retributivo risale, niente meno, ai tempi di Giulio Cesare allorché il grande condottiero romano requisì, a Cleopatra, ingenti quantitativi di oro utili per corrispondere la pensione ai propri legionari, ripetiamo pensione basata sia sul "grado gerarchico rivestito", sia al tempo trascorso in guerra o in addestramenti. Un esempio di cittadini che ricorrono in parte al fondo di solidarietà di cui si è parlato sono i lavoratori autonomi, diminuiti da 7.500.000 a 6.000.000 milioni dopo la pandemia, i quali versano soltanto in parte, i contributi ai fini IRPEF, o utili alla pensione. Infatti i risultati recentemente noti indicano in 2.941.552 i lavoratori autonomi che hanno versato sia l'IRPEF, sia in parte i contributi pensionistici. **Precisamente: il 39% dei lavoratori autonomi dichiara un guadagno sino a 15.000 euro annui lordi e versano ciascuno 479 euro l'anno ai fini IRPEF, mentre il 13,40% dichiara di guadagnare dai 15.000 ai 20.000 euro annui sempre al lordo, versando IRPEF poco al di sopra dei 1.950 euro l'anno, quasi al limite di ciò che lo Stato sborsa ogni anno per i contributi sanitari.** Pochi lavoratori autonomi che si possono definire virtuosi circa 250.000 versano una IRPEF adeguata agli incassi annualmente riscossi.

LAVORATORI AUTONOMI VIRTUOSI

Circa il 5% dei lavoratori autonomi pari a 240.000 soggetti paga una **IRPEF sufficiente a coprire perlomeno la spesa sanitaria sostenuta dall'Erario.**

I Virtuosi sono:


NOTAI	318.120
FARMACIE	109.700
STUDI MEDICI	69.800

il 5% degli autonomi

COMMERCIALISTI E CONTABILI	61.300
AVVOCATI	57.600
SALE DA GIOCO	55.300

In totale i lavoratori autonomi versano il 6% dell'IRPEF totale, mentre i lavoratori dipendenti versano il 60% del monte IRPEF nazionale e i pensionati globalmente il 34%.

IRPEF: IDEOGRAMMA- DISTRIBUZIONE DELL'IMPOSTA VERSATA



Si fa presente che la prima cassa pensioni istituita in Italia fu quella per i dipendenti civili e militari dello Stato su iniziativa del Re Umberto I di Savoia.

Il contributo che versavano i dipendenti civili e militari ammontava al 4% dello stipendio, la cassa era in attivo in quanto per l'assistenza si provvedeva a parte, c'erano limiti di età molto più bassi e le pensioni di reversibilità erano corrisposte senza decurtazioni riferite al reddito.

PENSIONI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Versamenti e trattamenti pensionistici
(Dati R.G.S. 1994)

Quanto paghiamo in contributi nella vita di lavoro

Saggio d'interesse (art. 1284 C.C.)	5%
Stipendio lordo mensile (cifra convenzionale)	L. 1.000.000
Mensilità (convenzionale)	n. 14
Contributo totale a favore INPS-INPDAP	26,22%
Spese di gestione INPS-INPDAP	5%

Perciò avremmo i seguenti conteggi

L. 1.000.000 x 14	=	L. 14.000.000
L. 14.000.000 x 26,22	=	L. 3.670.000 *
L. 3.670.000 x 5%	=	L. 183.000 **
L. 3.670.000 - L. 183.000	=	L. 3.487.000

* Contributi pensionistici vigenti alla data del 1994

** Saggio d'interesse vigente nel 1994, che è stato quasi sempre più alto del 5%

Anni	Contr. Complessivi	Anni	Contr. Complessivi
1	L. 3.487.000	21	L. 124.540.000
2	L. 7.148.000	22	L. 134.257.000
3	L. 10.992.000	23	L. 144.457.000
4	L. 15.028.000	24	L. 155.167.000
5	L. 19.266.000	25	L. 166.412.000
6	L. 23.716.000	26	L. 178.220.000
7	L. 28.388.000	27	L. 190.618.000
8	L. 33.294.000	28	L. 203.636.000
9	L. 38.445.000	29	L. 217.305.000
10	L. 43.854.000	30	L. 231.657.000
11	L. 49.533.000	31	L. 246.727.000
12	L. 55.496.000	32	L. 262.551.000
13	L. 61.758.000	33	L. 279.166.000
14	L. 68.333.000	34	L. 296.612.000
15	L. 75.237.000	35	L. 314.930.000
16	L. 82.486.000	36	L. 334.164.000
17	L. 90.097.000	37	L. 354.360.000
18	L. 96.089.000	38	L. 375.565.000
19	L. 105.480.000	39	L. 397.831.000
20	L. 115.291.000	40	L. 421.210.000

PENSIONI: RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO?

La verità in uno studio della RGS del 1994 tuttora valido nei contenuti, (confermato a suo tempo dalla Provincia autonoma Trentino-Alto Adige)

PENSIONE MATURATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO					
numero anni	stipendio annuo	perc. mat.	pensione annua	mensilità	pensione mensile
15	L. 14.000.000	30%	L. 4.200.000	13	L. 323.000
20	L. 14.000.000	40%	L. 5.600.000	13	L. 430.000
25	L. 14.000.000	50%	L. 7.000.000	13	L. 538.000
30	L. 14.000.000	60%	L. 8.400.000	13	L. 753.000
35	L. 14.000.000	70%	L. 9.800.000	13	L. 753.000
40	L. 14.000.000	80%	L. 11.200.000	13	L. 861.000

PENSIONE MATURATA CON LA CAPITALIZZAZIONE DEI NOSTRI CONTRIBUTI					
dopo anni	contributi capitalizzati	saggio	pensione annua mat.	mensilità	pensione minima mat.
15	L. 75.237.000	5%	L. 3.761.000	13	L. 289.000
20	L. 115.291.000	5%	L. 5.764.000	13	L. 443.000
25	L. 166.412.000	5%	L. 11.682.000	13	L. 640.000
35	L. 314.930.000	5%	L. 15.746.000	13	L. 1.211.000
40	L. 421.210.000	5%	L. 21.060.000	13	L. 1.620.000

SINTESI ITER LEGISLATIVO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- Il Governo Amato negli anni 92-94 abrogò, ai fini della perequazione annuale della pensione, il collegamento delle pensioni stesse alla dinamica salariale.
- Dal quel periodo la perequazione annuale delle pensioni venne legata solo alle variazioni del tasso d'inflazione annuale.
- Il sistema contributivo, dopo diversi aggiustamenti è oggi funzionante secondo il cosiddetto "accumulo": il

lavoratore provvede con il concorso del datore di lavoro ad accantonare annualmente il 33% della retribuzione annua che è la più alta in Europa e forse nel mondo.

EUROPA: CONTRIBUTI PENSIONISTICI

NAZIONE	LAVORATORE	DATORE DI LAVORO	NOTA
ITALIA	9,2%	23,8%	33%
GERMANIA	9,8%	9,8%	19,6%
FRANCIA	6,8%	9,9%	16,7%
SPAGNA	4,7%	23,6%	28,3%
SVIZZERA	8%		

VERSAMENTI DI CONTRIBUTI IN ITALIA: IL 33% E' APPLICATO SU TUTTA LA CONTRIBUZIONE MENSILE O ANNUALE LORDA IN MISURA INTERA E TOTALE. DI CONVERSO, GLI ADEGUAMENTI PENSIONISTICI ANNUALI AVVENGONO IN MISURA "DECRESCENTE" MAN MANO CHE LA PENSIONE DIVIENE PIU' ALTA.

Con questo sistema il 33% in misura fissa viene versato sulla contribuzione per ben 40/45 anni, invece quando si mette mano alla perequazione, si adotta il sistema di adeguare la pensione in maniera decrescente, come spiegheremo sull'esempio successivo.

Ovviamente tale sistema non è equilibrato perché il 33% viene pagato in misura fissa per un periodo più che doppio rispetto al periodo di perequazione e lo Stato che si dimostra così ingiusto, miope e scarsamente sociale.

IN GERMANIA LO STATO NON PAGA PENSIONI D'ORO PERCHE' LA LEGISLAZIONE E' PIU' CORRETTA SOTTO IL PROFILO "LIBERALE E DEMOCRATICO"

La percentuale per gli accantonamenti pensionistici è del 9,8% sia a carico dei lavoratori e altrettanto a carico dello Stato: è corrisposta sino al limite massimo di 82.000 euro annui lordi di retribuzione, importo ritoccabile annualmente in base all'indice ISTAT della Germania. Il "prelievo", non applicato sulla parte eccedente di 82.000 euro annui lordi, viene lasciato al lavoratore che decide come utilizzarlo, consumandolo o investendolo in fondi pensionistici che fruttano di gran lunga una cifra superiore al cittadino pensionato più alta certamente dei 2.500 euro mensili corrisposti dallo Stato tedesco in base ai versamenti effettuati.

La Germania, in questi anni, ha aumentato le pensioni più volte del 3,5% per i cittadini già residenti nella Germania ovest e del 4% di quelli residenti nella Germania est, per permettere a questi ultimi di recuperare la differenza dovuta a prestazioni più basse ricevute nel tempo nella Germania est.

*** Attualmente, come si è accennato, il capitale versato ai fini del metodo contributivo produce una sorta d'interesse composto ad un tasso legato anche alla dinamica del PIL quinquennale e all'inflazione.

Un esempio attuale può essere fatto calcolando i ventilati aumenti che dovrebbero riguardare le pensioni dal 1 gennaio 2023 pari a poco più del 7%.

La rivalutazione verrà effettuata secondo le seguenti fasce di reddito:

- 100% in misura piena per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
- 90% dell'inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
- 75% per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

Il trattamento minimo di riferimento dal 1 gennaio 2022 è pari a 523,83 euro. Risulta evidente che con questo sistema di rivalutazione viene più volte violata la Costituzione: infatti quale motivazione, logica e giuridica, può sostenere che la perequazione pensionistica è giusta farla con aliquote decrescenti quando per versare i contributi viene utilizzata una aliquota fissa qualsiasi sia l'importo della retribuzione?

A sostegno citiamo la sentenza n. 70 (30 aprile 2015) con cui la Corte Costituzionale dichiarò l'incostituzionalità della cosiddetta legge Fornero con riferimento al blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni lorde di importo superiore a tre volte il minimo previsto dall'INPS (1443 euro) a partire dal 2012, ma c'è di più. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010 aveva ammonito il legislatore che la sospensione o la reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo delle pensioni, l'avrebbe costretta ad interventi inevitabili di censura rispetto alla lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che di corretto e doveroso affidamento, delle pensioni stesse. Quindi, non era tollerabile e né giuridicamente corretto dichiarare anche tale blocco perché non era prevista alcuna possibilità di recuperare gli importi bloccati: in altre parole, se c'è una difficoltà finanziaria non si può ricorrere sempre al "bancomat" dei pensionati senza violare gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione. La sentenza affermò anche che essendo la pensione una retribuzione differita si dovevano rispettare i parametri retributivi con le rispettive differenziazioni. Altra questione che suscita perplessità è quella che riguarda gli Enti Pubblici che gestivano le pensioni prima che gli stessi confluissero nell'INPS (INPDAP, INPDAI, ENASARCO, CPDEL) che facevano "fruttare" il fondo pensionistico accumulato, investendo in immobili, ottenendo il duplice risultato: calmierare il mercato degli affitti e incrementare le risorse raccolte nel tempo.

Il Segretario Generale Dirstat
Dott. Arcangelo D'Ambrosio

DIRSTAT-DIFESA

Lettera al Capo di Gabinetto Ministero della Difesa e al Segretario Generale della Difesa e D.N.A.

CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

Seguito note: Prot. n. 22 del 25 maggio 2022 e Prot. n.28 del 4 luglio 2022 (entrambe non riscontrate)

Gli incarichi dirigenziali di livello generale di cui alla procedura di interpello per la copertura degli stessi, attivata dal Ministero della Difesa - Persociv lo scorso mese di aprile, risultano ancora privi di titolare. Nei giorni scorsi, si è appreso da organi di stampa che, in prossimità delle ultime elezioni politiche, dai vertici del Dicastero sono state effettuate n. 4 designazioni per la copertura delle attuali n. 4 posizioni dirigenziali di livello generale vacanti, trasmesse alla Funzione Pubblica per i provvedimenti di nomina ed in attesa di ratifica da parte del nuovo Ministro della Difesa. Nell'articolo giornalistico, peraltro, oltre alla non osservanza della direttiva del Presidente del Consiglio del 21/07/2022, si accennava a possibili incongruenze riguardanti i requisiti posseduti da un nominato rispetto all'incarico da ricoprire. Al riguardo, la scrivente O.S. chiede di conoscere se corrisponda al vero quanto riferito dai predetti organi di stampa e, se del caso, precisare quale procedura selettiva sia stata adottata per individuare i prescelti, considerato che non risultano effettuati, come in precedenti interPELLI, i colloqui individuali dei candidati, né sono stati resi noti i profili cui discrezionalmente l'Amministrazione attribuisce preponderanza per lo svolgimento degli incarichi da ricoprire. E' appena il caso di sottolineare che, con particolare riferimento alle due importanti posizioni di Direttore generale di Persociv e di Capo del 1° Reparto di Segredifesa, ritenute strategiche per il personale civile della Difesa, con le note a seguito si auspicava che le nomine di cui trattasi avvenissero, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, previa adeguata e trasparente procedura di selezione dei candidati sulla base dei requisiti professionali preventivamente indicati dall'Amministrazione. Si rimane in attesa di cortese riscontro.

**Il Presidente Dirstat-Fialp
Settore Ministeri, Agenzie fiscali
Dott. Arcangelo D'Ambrosio**

DIRSTAT-AGENZIA DELLE ENTRATE

CONSERVATORI: UNA QUESTIONE IRRISOLTA

Di seguito alle precorse interlocuzioni e alla luce dello studio svolto dall'Agenzia delle Entrate avente lo scopo di valorizzare l'efficacia del lavoro in team, come da comunicazione pervenuta *aliunde*, emerge che la *vexata quaestio* riguardante la posizione dei Conservatori dei RR.II. resta purtroppo irrisolta. L'impegno ad ulteriori approfondimenti ha infatti la fattezze del classico "pannicello caldo" e quindi di un rinvio alle proverbiali "kalende greche". Non c'è da dipanare una complicata matassa e basta invece adoperare il metro della linearità per correggere una ingiusta discriminazione. I Conservatori svolgono tutti la medesima funzione che è quella civilistica come stabilisce il Libro VI del C.C. ciò vuol dire che la dimensione territoriale di minore importanza non può incidere negativamente sui soggetti che vi operano. Il tema è invece il riconoscimento giuridico che non può che essere paritetico. Permanendo invece l'attuale situazione si è in presenza di una arbitraria classificazione premiale per alcuni e penalizzante per altri. E' questa la profonda doglianza degli interessati che rivendicano il diritto al riconoscimento di Conservatori a pieno titolo.

**Segretario Generale Aggiunto Dirstat
Dott. Pietro Paolo Boiano**

NOVEMBRE 2022

RIFORMA AMMINISTRATIVA

Mensile della Dirstat - Informativo - Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: ARCANGELO D'AMBROSIO

Vicedirettore: FRANCA CANALA

Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA

Coordinamento di redazione: Pietro Paolo Boiano - Cataldo Bongermine - Francesco Bozzanca - Gianluigi Nenna - Angelo Paone - Carla Pirone.

Editore, Direzione, Redazione:

DIRSTAT presso Confedir - Via Ezio, 24 - 00192 Roma

sito: www.dirstat.it e-mail: dirstat@dirstat.it

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 - 4 aprile 1949

Grafica: Franca Canala - Dirstat

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo gratuito. Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi da internet e quindi vanno valutati di pubblico dominio. Il Segretario Generale Dirstat - Dott. Arcangelo D'Ambrosio

Questo numero è stato chiuso a NOVEMBRE 2022